



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 048

della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 16:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giust.	ingiust.
MOTTES Mariavittoria - Sindaco		
ENDRIZZI Mirko - Vice Sindaco		
CLEMENTEL Francesca - Assessore	X	
PERLOT Luca - Assessore		

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott.ssa Paola Gallina.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mottes Mariavittoria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2025

Premesso che:

Il finanziamento del Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti nel Comune di Fai della Paganella è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani il Comune di Fai della Paganella ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale (TARIP).

La tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022, è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii., ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti.

Con la delibera 389/2023/R/rif, di "aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" A.R.E.R.A ha stabilito i criteri per determinare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani in base ai costi efficienti e agli obiettivi di economia circolare.

Con deliberazione n. 10 di data 28 aprile 2022 il Consiglio comunale ha adottato il Piano Economico Finanziario 2022-2025.

Con deliberazione n. 46 di data 28 aprile 2023 la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per le annualità 2023-2025.

Con deliberazione n. 55 di data 27 giugno 2024 la Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024-2025.

Con nota in atti prot. n. 1019 dd. 7 marzo 2025, l'ente gestore ASIA (Azienda Speciale di Igiene Ambientale) ha inviato la proposta del listino tariffario TIA puntuale per l'anno 2025 e con nota in atti prot. nr. 1660 dd. 10 aprile 2025 ha trasmesso il listino "attività varie" anno 2025.

Nella citata nota prot. n. 1019 dd. 7 marzo 2025 ASIA ha specificato che il piano tariffario risulta elaborato con riferimento agli importi dell'anno 2025 del PEF 2022-2025, aggiornamento per il biennio 2024-2025 - adottato con deliberazione giuntale n. 55 del 27 giugno 2024, in quanto lo stesso non necessita di ulteriore revisione e risulta pertanto confermato.

Il piano economico finanziario P.E.F. 2022-2025, approvato con la già menzionata deliberazione n. 55/2024 (composto da relazione di accompagnamento, determina di validazione con allegata dichiarazione di veridicità) evidenzia un costo complessivo del servizio per l'annualità 2025 pari ad € 242.289,46 con un aumento del 8,6% rispetto all'anno precedente, ripartito tra € 116.828,50 di costi fissi ed € 125.460,96 di costi variabili.

I costi fissi sono ripartiti tra

-	Utenze domestiche	€ 79.443,38
-	Utenze speciali	€ 37.385,12

I costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono:

- quota consumi utenze domestiche: € 42.656,73;
- quota servizi utenze domestiche: € 42.656,73;
- quota consumi utenze non domestiche: € 20.073,75;
- quota servizi utenze non domestiche: € 20.073,75.

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

Alla luce di un aumento dei costi totali del 8,60% rispetto al 2024, valutati l'andamento dei conferimenti nei primi mesi dell'anno in corso e le economie di gestione legate alla riorganizzazione del servizio con le nuove isole ecologiche, si valuta di poter mantenere

invariata la tariffa relativa al costo al litro, variando invece le tariffe della quota fissa e variabile servizi, secondo quanto sotto riportato, sia per le utenze domestiche e non domestiche.

Richiamato l'art. 16 comma 1 del Regolamento già citato, che prevede le seguenti agevolazioni: "Per le utenze domestiche, esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Fai della Paganella, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del Servizio per la raccolta dei Rifiuti e di Igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo delle agevolazioni da applicare alla quota fissa.

Richiamato, altresì, l'art. 18 dello stesso Regolamento, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento, misura che si rende basilare modificare o confermare laddove necessario, segnatamente:

- *Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:*
 - a. *Utenze domestiche ove sia presente una persona che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale, ecc.); l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta. Si rimanda alla Giunta l'ammontare di detta agevolazione nel caso in cui ci fossero domande;*
 - b. *Utenze, di famiglie residenti nel Comune di Fai della Paganella, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a trenta mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa e riguarda una riduzione della quota variabile. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio.*
- *Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:*
 - a. *nella misura del 50 % per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.*

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 15.02.2024 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati" con l'introduzione dell'art. 15 bis - Utenze CIPAT come di seguito:

1. *Le unità abitative ad uso turistico iscritte al registro provinciale CIPAT (Codice Identificativo Provinciale Appartamenti Turistici) sono considerate categorie "domestiche" di cui all'art. 9 comma 1 lettera a.*
2. *Ai fini del calcolo della tariffa rifiuti, sia per la parte fissa di cui all'art. 13 che per la quota servizi, art. 15, entrambe dovute dal proprietario delle unità abitative, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito in 4 (quattro) indipendentemente dall'effettiva superficie di ogni singola unità.*
3. *La tariffa "quota consumi" di cui all'art. 15, è dovuta dall'utilizzatore dell'unità abitativa per ogni giorno di occupazione ed è convenzionalmente stabilita in litri 5 (cinque) al costo unitario fissato annualmente fino ad un massimo di 90 gg. all'anno. Le modalità di riscossione della "quota consumi" verranno concordate tra il Comune ed il gestore ASIA.*

Richiamato, da ultimo, l'art. 19 del medesimo Regolamento, che prevede degli incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.), nello specifico: la sostituzione totale o parziale del

Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente: "Il Soggetto Gestore attiva presso il Centro Raccolta (C.R.) e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe", demandando alla Giunta comunale la determinazione annuale del costo del singolo sacco, nonché i criteri e le modalità da adottare.

Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l'anno 2025, la misura delle agevolazioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del più volte menzionato Regolamento.

Con D.P.C.M. del 21 gennaio 2025 n. 24 sono state definite le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, cd. "bonus rifiuti". L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con deliberazione 133/2025/R/Rif del 01 aprile 2025, ha avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento di tale bonus.

Dato atto che il bonus verrà riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2025 agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate in base all'indicatore ISEE

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022 n. 15, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario procedere con l'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione.

Attesa la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto atto non riservato alla competenza del Consiglio, del Sindaco o delle figure dirigenziali dell'ente.

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 15.02.2024.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 20.03.2018.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Acquisiti i seguenti pareri:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il

Segretario comunale reggente a scavalco ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la deliberazione n. 36 dd. 30.12.2024 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ed il bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Vista la deliberazione giuntale n. 38 dd. 27.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, in sigla PIAO, del Comune di Fai della Paganella.

Vista la deliberazione giuntale n. 01 dd. 09.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, del Comune di Fai della Paganella.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la tariffa per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti urbani TA.R.I.P, a valere dal 1° gennaio 2025, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da:
 - a. una parte fissa;
 - b. una parte variabile, composta da:
 - b.1 una quota servizi;
 - b.2 una quota consumi.

come evidenziato nei prospetti riepilogativi di seguito riportati:

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

<i>Descrizione</i>	<i>Quota fissa €/mq/anno</i>	<i>Quota Variabile Servizi €/mq/anno</i>	<i>Quota Variabile Consumi €/litro</i>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,27370	€ 0,13720	€ 0,16550
02. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,57320	€ 0,29080	€ 0,16550
03. Stabilimenti balneari	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16550
04. Esposizioni, autosaloni	€ 0,25640	€ 0,13200	€ 0,16550
05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	€ 0,91550	€ 0,46400	€ 0,16550
06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	€ 0,68450	€ 0,34570	€ 0,16550
07. Case di cura e riposo	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16550
08. Uffici, agenzie	€ 0,85530	€ 0,43340	€ 0,16550
09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,47100	€ 0,23750	€ 0,16550

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,74420	€ 0,37530	€ 0,16550
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,91550	€ 0,46450	€ 0,16550
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,61580	€ 0,31140	€ 0,16550
13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto	€ 0,78720	€ 0,39850	€ 0,16550
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,36790	€ 0,00000	€ 0,16550
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,47030	€ 0,23750	€ 0,16550
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 4,14130	€ 2,09400	€ 0,16550
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 3,11440	€ 1,57410	€ 0,16550
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,50590	€ 0,76170	€ 0,16550
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,31760	€ 0,66460	€ 0,16550
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16550
21. Discoteche, night club	€ 0,88970	€ 0,00000	€ 0,16550

TARIFFA UTENZA DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

Descrizione	Quota Fissa €/anno	Quota Variabile Servizi €/anno	Quota Variabile Consumi €/litro
Componenti 1	€ 37,2682	€ 34,7485	€ 0,16550
Componenti 2	€ 68,4286	€ 40,1042	€ 0,16550
Componenti 3	€ 86,8958	€ 44,8960	€ 0,16550
Componenti 4	€ 99,6207	€ 46,6095	€ 0,16550
Componenti 5	€ 109,4252	€ 50,7440	€ 0,16550
Componenti 6 o più	€ 128,2917	€ 53,1994	€ 0,16550
Non residenti da Regolamento TIA	€ 99,6207	€ 40,8530	€ 0,16550
Utenze CIPAT	€ 99,6207	€ 41,3563	€ 0,16550

- Di approvare** il listino delle attività varie come individuate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- Di mantenere** anche per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della tariffa, un'agevolazione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze operanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti.
- Di confermare** per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano presenti persone che producano elevate quantità di rifiuti sanitari - tessili come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale, ecc.), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 90%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare.
- Di confermare** per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 18, lett. f) (utenze, di famiglie residenti nel Comune di Fai della Paganella, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a trenta mesi), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione

del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 100% - fino ad un massimo di 360 litri/anno, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare.

6. **Di demandare** alla Giunta comunale la possibilità di stabilire ulteriori percentuali di agevolazioni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento subordinatamente alla presentazione delle relative istanze da parte delle utenze aventi diritto.
7. **Di trasmettere**, a cura dell'ufficio tributi, la presente deliberazione ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della determinazione dell'Autorità n. 02/2020.
8. **Di dare** comunicazione, a cura dell'Ufficio Tributi, del presente provvedimento all'ente gestore ASIA.
9. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, allo scopo di consentire la celere definizione di ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal decorrere del tempo.
10. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
11. **Di dare evidenza** che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con particolare riferimento all'art. 7 del "*Codice di Comportamento dei dipendenti comunali*".
12. **Di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to- Mottes Mariavittoria -

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
f.to - Gallina dott.ssa Paola -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

Dal 28.04.2025 al 08.05.2025

li, 28.04.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
f.to- Gallina dott.ssa Paola -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
- Gallina dott.ssa Paola -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **24 APRILE 2025** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
A SCAVALCO
- Gallina dott.ssa Paola -